

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3583</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, RAUSA, LOSPINOSO SEVERINI, de MEO,  
CAROLI, SANZA, TANTALO, ZURLO**

*Presentata il 13 marzo 1975*

### Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato con sede in Bari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 febbraio 1958, n. 88, nel rendere obbligatorio l'insegnamento della educazione fisica in tutte le scuole di istruzione secondaria prevedeva al titolo terzo la disciplina degli ISEF allo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che scelgono di dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica.

Con la succitata legge veniva istituito un solo Istituto superiore di educazione fisica di Stato, di grado universitario, con sede in Roma, che ben presto si rivelò insufficiente a soddisfare la forte domanda di docenti di educazione fisica.

Per colmare tale carenza, furono istituiti, in quasi tutte le principali città del nord e del centro Italia, istituti superiori di educazione fisica pareggiati.

Purtroppo furono ignorate le esigenze del Mezzogiorno, che restò privo di istituti siffatti, con le sole eccezioni di Napoli e di Palermo, che attualmente sono sedi di Istituto superiore di educazione fisica. A causa di tale situazione, ben tre popolose regioni meridionali quali la Puglia, la Basilicata, la Calabria, accusano in maniera vistosa due gravi problemi.

In primo luogo, il problema dei cosiddetti « aspecifici » cioè degli insegnanti di educazione fisica sprovvisti (appunto per la mancanza di un ISEF) del diploma di docente di educazione fisica che accedono a migliaia nelle scuole, privi dell'indispensabile corredo di nozioni tecniche e culturali specifiche, anche se ricchi di buona volontà.

In secondo luogo viene avvertito il non meno impellente problema dei giovani meridionali che per studiare tale disciplina devono sottoporsi a gravosissimi sacrifici economici, dovendo scegliere sedi di studio lontane dalla propria regione (si tenga presente che la frequenza dei corsi ISEF è obbligatoria).

Tanto premesso, è quanto mai urgente che a Bari si istituisca un ISEF pareggiato.

La pressante ed ansiosa richiesta dei giovani che, a migliaia, studiano lontano, gravati da spese esorbitanti, e la non meno giusta domanda dei circa 7.000 docenti di educazione fisica, sprovvisti di titolo, che sono in servizio presso le scuole e che quindi attendono di qualificarsi con corsi speciali presso un ISEF vicino, non può essere misconosciuta o allontanata nel tempo.

Accogliendo tali istanze, l'amministrazione comunale di Bari di concerto con il Cen-

tro studi per l'educazione fisica di Bari offre la disponibilità di idonei locali insieme con un complesso di attrezzature sportive valide per la costituzione di un ISEF pareggiato che risolva una volta per tutte la grave carenza della Puglia e delle regioni viciniori.

L'istituzione di tale istituto — se operata a tempi brevissimi — si porrebbe come validissimo strumento per l'apertura di nuovi orizzonti di lavoro e di occupazione per buona parte della gente del nostro sud, tanto provato dalla crisi in atto.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1975 è istituito in Bari un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato con lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessarie alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Tale Istituto superiore di educazione fisica è di grado universitario.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

### ART. 2.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica con sede in Bari avrà uno statuto nel quale, salvo quanto disposto nella presente legge, verranno determinate le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria per il suo funzionamento.

Detto statuto dovrà approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

ART. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bari è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno dell'Istituto superiore di educazione fisica si è iscritti mediante selezione per esami, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Alla selezione possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado.

ART. 4.

L'Istituto ha due sezioni: una maschile e una femminile.

ART. 5.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bari ha l'uso gratuito degli idonei locali e attrezzature sportive poste a disposizione dalla civica amministrazione del comune di Bari.

Le attività dell'Istituto saranno costituite dal provento delle tasse, soprattasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati. Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, delle tasse, soprattasse e contributi dovuti, si applicheranno le vigenti disposizioni previste a tale titolo dalle leggi concernenti gli istituti di grado universitario.